



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 19
TITOLO SCHEDA	STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE – NUOVA APERTURA E SUBINGRESSO
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	28/11/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 - commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. –Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Sono strutture ricettive extralberghiere:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Le case per ferie;<input type="checkbox"/> gli ostelli;<input type="checkbox"/> i rifugi alpini;<input type="checkbox"/> i rifugi escursionistici;<input type="checkbox"/> gli affittacamere;<input type="checkbox"/> le case e appartamenti per vacanza. <p>Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.</p> <p>Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani e gestite, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.</p> <p>Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.</p>

Sono **rifugi escursionistici** le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro; possono, inoltre, essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Sono esercizi di **affittacamere** le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Sono **case e appartamenti per vacanza** gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

Nelle strutture extralberghiere, ad eccezione delle case ed appartamenti per vacanze, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può, inoltre, essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

All'esterno dell'attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell'attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna.

ULTERIORI ADEMPIMENTI PRIMA DELL'APERTURA

Il titolare/legale rappresentante, prima dell'apertura dell'esercizio al pubblico, deve procedere alla registrazione della nuova struttura ricettiva nell'anagrafica della Provincia di Reggio Emilia. In tale occasione il titolare deve compilare il Modulo "Apertura nuova struttura" con il quale dichiara anche i prezzi che intende applicare nella struttura ricettiva.

I prezzi comunicati alla Provincia dovranno essere esposti in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il prezzo dei servizi di pernottamento dovrà essere riportato anche su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite. (Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16, art. 32 e 33). Per la compilazione della tabella e del cartellino prezzi il Titolare dovrà utilizzare i moduli predisposti dalla Provincia

	<p>Adempimenti successivi</p> <p>Prezzi</p> <p>Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare comunica alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo e provvede ad esporre tali prezzi nella struttura con le modalità sopra indicate. La comunicazione dei prezzi va effettuata ogni anno anche in caso non vi sia variazione. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell'anno precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).</p> <p>Statistica</p> <p>Il titolare è tenuto a comunicare, mensilmente, alla Provincia, i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT e comunicate dall'Ufficio Turismo della Provincia di Reggio Emilia all'atto della registrazione della nuova struttura nell'anagrafica provinciale</p> <p>Variazioni</p> <p>È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell'attività sia al Comune che al Servizio Turismo della Provincia con una autocertificazione</p>
NORMATIVA	<p>D.lg.s 23 maggio 2011 n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;</p> <p>L.R. 16/04 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità;</p> <p>L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 s.m.i.- Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;</p> <p>D.LGS. 59/10 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);</p> <p>D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);</p> <p>D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);</p> <p>D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);</p>
REQUISITI	<p>Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio; - Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65 s.m.i., artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S s.m.i.. - L'attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e di prevenzione incendi
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ad efficacia immediata, corredata dall'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali e del rispetto dei requisiti relativi ai locali ove si svolge l'attività. Da inviare telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it</p>
COSTO	NESSUNO
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività

SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i.. Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail:urp@comune.casalgrande.re.it</p>